

# Statuto dell'Associazione "Ingegneria Senza Frontiere - Trento"

(approvato dall'Assemblea in data 13/01/2010)

## **Indice**

[Art 1 -Costituzione](#)

[Art 2 - Natura e limiti](#)

[Art 3 - Statuto](#)

[Art 4 - Finalità](#)

[Art 5 - Aderenti](#)

[Art 6 - Diritti e doveri dei soci](#)

[Art 7 - Organi](#)

[Art 8 - Assemblea](#)

[Art 9 - Consiglio Direttivo](#)

[Art 10 - Presidente](#)

[Art 11 - Durata delle cariche](#)

[Art 12 - Risorse economiche](#)

[Art 13 - Bilanci](#)

[Art 14 - Scioglimento](#)

[Art 15 - Norma di rinvio](#)

## **Art. 1 COSTITUZIONE** [\(torna all'indice\)](#)

1. È costituita l'Organizzazione di volontariato denominata "Ingegneria Senza Frontiere - Trento" in breve denominabile anche come "ISF-Tn".
2. L'Organizzazione ha sede in Trento, presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Trento, via Mesiano 77 - Trento, ma può costituire sedi secondarie.

## **Art. 2 NATURA E LIMITI** [\(torna all'indice\)](#)

1. L'Organizzazione di volontariato ISF-Tn è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge n. 266 del 1991

nonché delle altre leggi statali e provinciali. L'Organizzazione ha durata illimitata.

2. L'assemblea potrà approvare un regolamento per disciplinare, in armonia con lo statuto, ulteriori aspetti relativi al funzionamento e all'attività dell'Organizzazione.

#### **Art. 3 STATUTO** ([torna all'indice](#))

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione.
2. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione della assemblea come da Art. 8, comma 8.

#### **Art. 4 FINALITÀ** ([torna all'indice](#))

1. L'Organizzazione di volontariato ISF-Tn è apartitica, aconfessionale e sviluppa le sue attività come Organizzazione senza scopo di lucro definendo come oggetto sociale la solidarietà internazionale e la cooperazione con i popoli dei paesi in via di sviluppo. Le sue attività sono in particolar modo finalizzate a:
  - a) L'apprendimento, l'approfondimento e lo sviluppo di strumenti e tecniche appropriate, volte alla promozione dell'autosviluppo delle comunità locali nel rispetto e nella valorizzazione della cultura e della identità di ciascuna comunità, nonché nel rispetto delle necessità delle future generazioni e degli ecosistemi;
  - b) L'installazione e l'attivazione dei suindicati strumenti e tecniche, presso le comunità dei paesi in via di sviluppo, allo scopo di consentire alle singole popolazioni un autonomo e proficuo utilizzo delle risorse locali;
  - c) L'introduzione di periodi di formazione sull'uso degli strumenti e delle tecniche introdotte, come garanzia di una successiva e duratura integrazione in nuovi processi di lavoro, da parte degli abitanti delle zone di intervento;
  - d) L'organizzazione di convegni, seminari e campagne di sensibilizzazione rivolti all'analisi e all'approfondimento, in ambito provinciale e nazionale, delle tematiche connesse alla solidarietà internazionale, non come forma di mera beneficenza, ma quale veicolo di progressiva auto consapevolezza e identità professionale dei soggetti beneficiari;
  - e) La promozione dello scambio culturale con i soggetti interessati, che appartengono sia alle realtà territoriali dove l'Organizzazione nasce sia a quelle in cui intende operare;
  - f) La promozione di iniziative volte alla diffusione e alla discussione delle esperienze maturate, anche mediante attività di formazione, nonché volte allo scambio di tecnologie, informazioni, opere, servizi, prodotti e materiali per lo sviluppo umano.
2. L'Organizzazione, nella propria attività, si ispira e riconosce come guida fondamentale i principi ideali contenuti nella carta di Ingegneria Senza Frontiere.
3. L'Organizzazione nasce all'interno del mondo universitario e si rivolge a tutti coloro che desiderino collaborare al raggiungimento delle sue finalità. In particolare:
  - a) L'Organizzazione si rende disponibile alla progettazione, alla realizzazione, alla verifica di opere e servizi in collaborazione con i soggetti coinvolti.
  - b) L'Organizzazione intende, altresì, svolgere attività di ricerca scientifica e tecnologica mediante:
    - sviluppo di tesi di laurea e dottorato;
    - partecipazione a programmi di ricerca nell'ambito delle finalità dell'Organizzazione;

- promozione ed organizzazione di corsi di formazione scolastica, professionale e per disoccupati o sottoccupati e persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari, di aggiornamenti, master, conferenze, seminari, laboratori e istituzione di borse di studio per la realizzazione di tesi di laurea e dottorato sui temi pertinenti alle finalità dell'Organizzazione.
  - c) L'Organizzazione si propone di svolgere attività editoriali a scopo divulgativo inerenti alle proprie attività.
4. L'Organizzazione, per il miglior raggiungimento delle finalità, potrà possedere, gestire e disporre a vario titolo (affitto, locazione, comodato, vendita, donazione, successione ed ogni altro titolo legislativo riferito alla normativa nazionale e internazionale, ritenendosi l'elenco puramente esemplificativo e non esaustivo) di beni mobili, immobili e attrezzature.
  5. Ai sensi della legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  6. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
  7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

#### **Art. 5 ADERENTI** ([torna all'indice](#))

1. Possono aderire all'Organizzazione tutte le persone, fisiche e giuridiche che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividano le finalità.
2. Chiunque intenda divenire Socio deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Organizzazione si propone e di essere disposto a cooperare al conseguimento degli scopi dell'Organizzazione e a rispettare le norme del presente Statuto e ogni altra delibera degli Organi dell'Organizzazione.
3. Il Consiglio Direttivo deve provvedere a dare risposta alle domande di ammissione entro 90 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento entro il termine suddetto, la richiesta si intende accolta. In caso di motivato diniego, il soggetto interessato potrà proporre appello all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo all'atto dell'accettazione della domanda non potrà fare discriminazioni di carattere politico, religioso, etnico o altro, così come stabilito dall'articolo 3, comma 1 del presente Statuto.
4. I nuovi soci sono tenuti al versamento della quota associativa, in vigore al momento della domanda, entro 30 giorni dall'accettazione della domanda.
5. L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato ed è fatto salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
6. I Soci possono in qualsiasi momento recedere dall'Organizzazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto

immediato.

7. Tutti i Soci cessano di appartenere all'Organizzazione:
  - per dimissioni volontarie (recesso);
  - per non aver effettuato il versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
  - per decesso;
  - per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi quali i comportamenti e le attività in contrasto con le finalità ed i principi dell'Organizzazione. L'Associato escluso, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, potrà proporre appello all'Assemblea, mediante lettera inviata al Presidente dell'Organizzazione.
8. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Organizzazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Organizzazione.
9. Il socio contribuisce all'attività dell'Organizzazione partecipando attivamente e con continuità alle attività. Il Socio è tenuto a dimostrare interesse ed impegnarsi ad acquisire nozioni nei settori della cooperazione internazionale, educazione ambientale, interculturale e allo sviluppo, ed a conoscere la struttura interna dell'Organizzazione partecipando ad attività di formazione nella misura stabilita dal regolamento.

#### **Art. 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI** ([torna all'indice](#))

1. Tutti i Soci hanno diritto:
  - a partecipare alle Assemblee e a votare le relative delibere;
  - ad esercitare l'elettorato attivo e passivo;
  - a recedere dall'appartenenza all'Organizzazione;
  - di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto;
  - di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
2. Tutti i Soci hanno il dovere:
  - di rispettare le norme del presente Statuto e ogni delibera degli Organi dell'Organizzazione;
  - di pagare annualmente la quota associativa entro il termine stabilito;
  - di svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
  
  - di tenere un comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno dell'organizzazione animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza e buona fede.

#### **Art. 7 ORGANI**([torna all'indice](#))

1. Sono organi dell'Organizzazione:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente.

2. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

#### **Art. 8 ASSEMBLEA** ([torna all'indice](#))

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'Organo sovrano dell'Organizzazione.
2. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e la presentazione del bilancio preventivo ed è convocata dal Presidente. L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei Soci o da almeno 2/5 dei Consiglieri.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, oltre all'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.
4. Ogni membro dell'Assemblea ha facoltà di proporre al Presidente argomenti che devono essere iscritti all'ordine del giorno della prima seduta successiva.
5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora siano presenti almeno i 1/2 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti. Le deliberazioni sono prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, dal socio più anziano in età.
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
  - o eleggere gli organi sociali;
  - o deliberare gli indirizzi programmatici dell'Organizzazione;
  - o approvare il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo annuale;
  - o deliberare su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio Direttivo;
  - o deliberare sulle istanze dei soggetti non ammessi o esclusi dall'Organizzazione;
  - o deliberare sulle richieste di modifica del presente Statuto;
  - o deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;
  - o ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e urgenza.
8. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può essere delegato a rappresentare un solo associato. Per le modifiche statutarie occorrono la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione, e l'eventuale devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
9. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno 1/10 dei Soci.
10. Le votazioni hanno luogo con voto palese (per alzata di mano).

#### **Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO** ([torna all'indice](#))

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai Consiglieri eletti dall'Assemblea. In ogni caso il numero deve essere non inferiore a 2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi.
2. Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, oltre all'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.
3. In caso di urgenza e necessità il Consiglio Direttivo viene convocato anche in assenza

delle formalità di convocazione stabilite.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, inoltre, ogni qual volta lo richieda, dietro motivazione, almeno 1/3 dei Consiglieri; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 5 giorni dalla convocazione.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno i 2/3 dei membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza delle formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Organizzazione di volontariato ed inoltre ha i seguenti compiti:
  - nominare il Vice Presidente (fra i suoi componenti), il Segretario ed il Tesoriere;
  - elaborare gli indirizzi programmatici dell'Organizzazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - compiere gli atti di gestione in relazione agli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea;
  - stabilire l'ammontare della quota associativa;
  - redigere i regolamenti interni nel rispetto dei principi dello Statuto;
  - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo annuale;
  - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci in base alle finalità e ai regolamenti interni statutari;
  - deliberare sull'eventuale esclusione degli associati;
  - ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  - deliberare e determinare i principi che regolano i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte all'Organizzazione tramite un regolamento interno, in base alla normativa vigente;
  - deliberare su ogni altra questione non appartenente alla competenza dell'Assemblea.
8. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto non esercitabile mediante delega.
9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

#### **Art. 10 PRESIDENTE** ([torna all'indice](#))

1. Il Presidente è eletto e nominato direttamente dall'Assemblea tra i suoi componenti e rappresenta legalmente l'Organizzazione nei rapporti con gli Associati, nei confronti di Terzi ed in giudizio; la funzione di rappresentanza legale dell'Ente, di fronte a terzi e in giudizio, potrà essere svolta, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Vice Presidente.
2. In caso di decesso o di rimozione del Presidente ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente o un altro membro del Consiglio Direttivo. Nella prima seduta utile l'Assemblea provvederà all'elezione del nuovo Presidente.
3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,

tenendo conto dell'articolo 9, commi 4, 6 e 7 per quanto riguarda il Consiglio Direttivo e dell'articolo 8, comma 2 e 6 per l'Assemblea.

4. Il Presidente fissa l'ordine del giorno e determina il giorno dell'adunanza.
5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
6. Il Presidente, con firma congiunta con il tesoriere, autorizza prelievi dal c/c bancario e/o postale per l'esercizio delle operazioni di spesa autorizzate dal Consiglio per importi superiori a una quota fissata dal Consiglio stesso.
7. Il Presidente provvede all'osservanza dei regolamenti.

#### **Art. 11 DURATA DELLE CARICHE** ([torna all'indice](#))

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di 2 anni e sono rieleggibili.
2. I Consiglieri dimissionari saranno sostituiti, su chiamata del Consiglio Direttivo, con i primi dei non eletti dell'ultima elezione, che durano in carica per il resto del tempo previsto. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, esso si intenderà decaduto e dovrà essere rieletto.

#### **Art. 12 RISORSE ECONOMICHE** ([torna all'indice](#))

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
  - o beni, immobili e mobili, donazioni e lasciti;
  - o quote sociali e contributi degli aderenti;
  - o contributi di privati o di enti pubblici;
  - o rimborsi derivanti da convenzioni;
  - o entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota associativa. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio. L'adesione all'Organizzazione non comporta obblighi di ulteriori esborsi oltre al versamento della quota associativa annua; è comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a tale quota.

#### **Art. 13 BILANCI** ([torna all'indice](#))

1. Il bilancio dell'Organizzazione è annuale, e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
3. Il bilancio viene elaborato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

#### **Art. 14 SCIoglimento** ([torna all'indice](#))

1. In caso di scioglimento i beni saranno devoluti ad altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo.

**Art. 15 NORMA DI RINVIO** ([torna all'indice](#))

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alle norme del codice civile.